



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 474 - 025 del 17/02/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC AZIENDA AGRICOLA F.LLI GONELLA S.S. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN COMUNE DI CELLARENGO (AT), BORGO MENABÒ 32, P. IVA 00607810058.
RIESAME AIA.

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

1.1. lo stabilimento IPPC Azienda Agricola F.lli Gonella S.S. con sede legale ed operativa in Comune di Cellarengo (AT), Borgo Menabò 32, P. IVA 00607810058, è titolare di AIA vigente (d.d. n. 1621 del 23.04.2013).

2. VISTO che:

2.1. è stata emanata la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED), con adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD);

2.2. ai sensi dell'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – rinnovo e riesame - l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando od aggiornando le relative condizioni, tra l'altro, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

2.3. con nota ns. prot. n. 16.714 del 14.09.2020 è pervenuta, dal SUAV della Provincia di Asti, l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GONELLA S.S., Cellarengo d'Asti (AT), in merito al procedimento di riesame per adeguamento BAT dell'AIA vigente.

2.4. con nota prot.17111 del 18.09.2020, è stata avviata la procedura, tramite l'utilizzo del modulo organizzativo della conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della Legge 241/90 come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

2.5. sono quindi stati individuati ed interessati tutti i soggetti competenti ad emanare pareri/contributi/ osservazioni in merito;

2.6. nell'ambito del procedimento, sulla base dei documenti pervenuti – conservati agli atti dell'ufficio scrivente – è stato necessario richiedere al proponente integrazioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle originariamente depositate contestualmente all'istanza, al fine di meglio definire il quadro relativo all'evidenza all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

3. DATO ATTO che:

3.1. il procedimento istruttorio di valutazione, svoltosi tramite lo strumento della conferenza dei servizi, si è favorevolmente concluso, evidenziando gli elementi utili all'emanazione del presente provvedimento di riesame AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dell'installazione in oggetto;

3.2. sulla base dell'istruttoria svoltasi e delle osservazioni emerse nel corso del procedimento, è stato considerato opportuno prevedere specifiche prescrizioni, che vengono riportate in allegato, quale parte integrante e sostanziale, come **ALLEGATO A**, unitamente all' **ALLEGATO A_2** Piano Monitoraggio e Controllo.

4. RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

5. VISTI:

5.1. il resoconto del procedimento ed i pareri dei soggetti interessati, depositati agli atti dell'ufficio;

5.2. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

5.3. il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

5.4. il D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;

5.5. la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

5.6. il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

5.7. le disposizioni vigenti in materia.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di rinnovare, nell'ottica del riesame – ex art.29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Complesso IPPC Azienda Agricola F.lli Gonella S.S. con sede legale ed operativa in Comune di Cellarengo (AT), Borgo Menabò 32, P. IVA 00607810058.

3. Di disporre che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia definito dall'**Allegato A**, unitamente all'**ALLEGATO A_2** Piano Monitoraggio e Controllo al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrate e sostanziale.

4. Di evidenziare che la validità della presente determinazione, ai sensi dell'art. **29 octies, lettera b) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.**, è **quantificata in 10 anni dalla data della presente determinazione dirigenziale.**

5. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore - il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti le modifiche progettate dell'impianto. L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore od a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater del suddetto D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in quanto compatibile.

6. Di richiamare altresì che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Asti - autorità competente - anche nelle forme dell'autocertificazione, **ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.**

7. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs., 152/06 ss.mm.ii. - **Incidenti o imprevisti - fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore dovrà informare immediatamente la Provincia di Asti, il Comune competente e ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali ed a prevenire ulteriori eventuali incidenti od eventi imprevisti, informandone i soggetti di cui sopra.**

8. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Cellarengo (AT), ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, per gli adempimenti di competenza.

9. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

10. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

11. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

12. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

13. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica/rilascio/piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 462 DEL 17/02/2021
documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

(Angelo Marengo)

FIRMATO DIGITALMENTE



Provincia di Asti

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Servizio Ambiente

Allegato A)

Prescrizioni e condizioni inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) l'Azienda Agricola F.lli Gonella S.S. con sede legale ed operativa in Comune di Cellarengo (AT), Borgo Menabò 32, P. IVA 00607810058, per la gestione del Complesso IPPC "AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GONELLA" ubicato in Comune di Cellarengo (AT) cat. IPPC 6.6 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame".

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo.

1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le opere realizzate devono essere del tutto conformi al progetto definitivo acquisito agli atti. In caso di varianti sostanziali dovrà essere richiesta, ai sensi di legge, apposita autorizzazione all'Autorità Competente (Provincia di Asti) ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla documentazione che supporta l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a suo tempo rilasciata all'Azienda Agricola Fratelli Gonella S.S. per l'esercizio dell'omonimo complesso IPPC e del presente riesame.

Rispetto ai contenuti dell'analisi delle BATc di settore, si segnala la necessità di applicare la BATc 2c, in quanto la Decisione Commissione Ue 2017/302/Ue richiede espressamente l'applicazione di tutte le tecniche elencate nella BATc 2.

2. GESTIONE STOCCAGGIO POLLINA

Relativamente allo stoccaggio delle deiezioni solide (pollina), l'azienda, per il 50% destinato a spandimento, deve provvedere, immediatamente al termine del ciclo, alla rimozione dai ricoveri; la pollina viene stoccata in campo e immediatamente sparsa sui terreni ed il luogo di stoccaggio cambia ad ogni ciclo. Si ricorda che tali modalità sono in linea con quanto previsto dalla BATc 15e e con l'applicazione delle tecniche descritte al cap. 4.5 della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, fermi restando il rispetto delle distanze dalle acque superficiali e i periodi di divieto allo spandimento.

Nell'ipotesi che la pollina non possa essere immediatamente ceduta a terzi e nemmeno sparsa sui terreni, l'azienda ha chiarito che provvederà a mantenerla stoccata nel capannone fino a quando non sia possibile estrarla.

L'installazione ha comunque scelto di dotarsi di un piano di gestione degli odori (quantunque non contenente tutti gli elementi previsti dalla BATc 12), nonostante non fosse vincolata alla sua predisposizione. Ciò detto, e premessa l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze, si prescrive l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

Si prende atto, tra le MTD previste dalla BATc 13, dell'operazione di fresatura della lettiera, che viene effettuata una volta durante ogni ciclo di allevamento, al fine di ridurre l'umidità della lettiera stessa. Si prende altresì atto dell'applicazione delle BATc 13a, 13b, 13c, 13e1 e 13g2 e si raccomanda di prediligere l'apertura delle finestrate e dei portoni dei capannoni dai lati opposti ai recettori sensibili, in linea con quanto previsto alla BATc 13 punto c.

Sempre per quanto riguarda lo spandimento (anche in caso di asservimento), si richiama quanto espresso nel documento relativo alla posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle BATc in ambito agro-zootecnico: laddove applicabili, vanno privilegiate le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni, consentendo il contenimento delle emissioni ed evitando il deflusso verso i corpi idrici superficiali. In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con aratura o dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione, come indicato nella BATc 22 e come dichiarato dalla stessa azienda in relazione alle operazioni di spandimento da essa effettuate. Occorre altresì sottolineare l'importanza della tecnica descritta dalla BAT 20.b, ossia la previsione di mantenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e le zone ove vi è il rischio di deflusso verso i corpi idrici (ad esempio una striscia di terra non trattata). L'applicazione di questa tecnica consentirebbe di evitare il deflusso degli effluenti nei corpi idrici superficiali, una delle cause più frequenti di inquinamento delle acque.

Si rammenta peraltro che con la D.D. 05/04/2012 n. 296 la Regione Piemonte ha recepito il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm. e ii. e DGR n. 88-3598 del 19/03/2012 che prevede per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ambientali la presenza di fasce tampone inerbite o arboreo/arbustive lungo i corsi d'acqua in caso di spandimento in prossimità.

3. COMPONENTE IGIENICO SANITARIA

Deve essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del luoghi di lavoro con particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

4. INSERIMENTO AMBIENTALE

Si raccomanda di garantire adeguata manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

5. RELAZIONE DI RIFERIMENTO

L'installazione ha prodotto la "Relazione tecnica per la verifica preliminare alla relazione di riferimento. Sito produttivo di Borgo Menabò, 32 CELLARENGO (AT)" a firma del tecnico incaricato. Stante il tipo di attività svolta, la tipologia, la quantità e le modalità di gestione delle sostanze, si prende atto delle valutazioni conclusive effettuate dal professionista.

Dovranno essere disponibili in azienda materiali assorbenti idonei in caso di piccoli sversamenti; rimane inteso che in caso di eventi accidentali/incidentali con potenziale contaminazione delle matrici ambientali, la ditta dovrà procedere con quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo V, art. 242.

6. INQUINAMENTO ACUSTICO

Premesso che, a livello generale, devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione acustici previsti dalla zonizzazione adottata dal Comune di Cellarengo, in considerazione della

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

preesistenza della ditta, delle condizioni al contorno per quanto riguarda la presenza di ricettori sensibili, e del fatto che nella Relazione Tecnica presentata a settembre 2020 (Roberta Mondino della GEM Chimica) si dichiara, per quanto riguarda lo Stato di fatto ed applicazione delle BAT 9 e 10 che: *"L'azienda è esistente quindi le distanze non possono essere modificate, tuttavia non sono presenti esposti in capo alla ditta da parte di eventuali recettori sensibili. I silos del mangime sono collocati davanti ai capannoni, lontano dai recettori sensibili. La ditta applica tutte le misure operative atte a ridurre le emissioni sonore (chiusura porte dei locali di stabulazione durante la distribuzione del mangime; assenza di attività rumorose durante il periodo notturno"*, si prende favorevolmente atto di quanto sopra indicato, non rilevando incompatibilità ambientali per la componente rumore.

7 . EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda i limiti proposti da ARPA per le emissioni di ammoniaca dai capannoni adibiti ad allevamento, si rileva che l' Agenzia ha avviato il riesame delle autorizzazioni AIA con adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili, con criteri uniformi e comuni a tutti gli allevamenti intensivi di pollame e suini presenti sul territorio provinciale, alla luce della posizione tecnica di Arpa Piemonte sulle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmessa alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018.

Posto che la Tabella 3.2 della BATc 32 vincola l'azienda in oggetto al rispetto di un limite in flusso di massa annuale di NH₃ da stabulazione non superiore a 8,3 t/anno complessive (sulla base della potenzialità massima dell'azienda), ferme restando le premesse di cui sopra, si ritiene utile prevedere il limite più conservativo pari a 7,3 t/anno, anche in considerazione del valore massimo confermato per l'azienda nella relazione integrativa).

Ai fini del raggiungimento dei limiti emissivi aggiornati in sede di riesame (flusso di massa annuale di NH₃ riportato in tabella riepilogativa dei punti di emissione), la ditta dovrà certificare, con monitoraggio semestrale, dall'emissione dalla presente D.D. il raggiungimento dei limiti. Qualora dagli esiti di verifica si evidenziasse la difficoltà a garantire tali limiti, l'installazione, entro un anno conteggiato sempre dalla emissione dalla presente D.D., dovrà provvedere ad implementare altre tecniche complementari/integrative a quelle già adottate.

Si prende atto dell'applicazione, allo stato attuale, della BATc 32c da parte dell'azienda.

Come rilevato da ARPA, dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi annuali allegati alla presente istanza, attualmente eseguiti mediante stima tramite software Bat-Tool, si evincono valori di flussi di massa annuali di CH₄ da tenersi in considerazione, in riferimento a quanto espresso nel documento contenente la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico e in relazione alle emissioni di CH₄ provenienti da impianti simili presenti in Provincia di Asti. Risulta quindi necessario prescrivere un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH₃ nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH₄ mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH₄, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH₃ nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH₄: in caso di conferma di valori elevati, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

In merito alle operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime le stesse dovranno essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

polvere: a fronte di corretta gestione delle operazioni, le emissioni di polveri che ne conseguono sono da considerarsi trascurabili.

Nella fase di pulizia dei capannoni al termine di ogni ciclo di allevamento, si raccomanda particolare attenzione durante l'operazione di prima pulizia a secco mediante insufflazione di aria compressa, nell'evitare per quanto possibile l'emissione diffusa di polveri all'esterno dei capannoni stessi.

Si raccomanda inoltre di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra, oltre che all'immediata pulizia dei piazzali dopo il carico degli animali già prevista dall'azienda nel piano di gestione degli odori.

TABELLA A - valori limite emissioni in atmosfera allevamento

Punto di emissione numero	provenienza	Tipo apertura e superfici e totale aperture	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [C°]	Sostanza inquinante	Limiti di emissione t7a	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]
E1	CAPANNONE 1	CUPOLINO UNICO 35 M X 0,50 X 0,25 (H)	24	CONT	AMB	NH ₃	7,3		
E2	CAPANNONE 2	CUPOLINO UNICO 40 M X 0,60 X 0,25 (H)	24	CONT	AMB	NH ₃			
E3	CAPANNONE 3	CUPOLINO UNICO 84 M X 0,50 X 0,25 (H)	24	CONT	AMB	NH ₃			
E4	CAPANNONE 4	CUPOLINO UNICO 75 M X 0,60 M X 0,26 (H)	24	CONT	AMB	NH ₃			
E5	CAPANNONE 5	N. 7 CAMINI DIAMETRO 0,50 M	24	DISC	AMB	NH ₃		5,5 m	
E6	CAPANNONE 6	N. 10 CAMINI DIAMETRO 0,50 M	24	DISC	AMB	NH ₃		5,5 m	
E7	SILO MANGIME	EMISSIONE NON SIGNIFICATIVA	0,5	DISC	AMB	POLVERI EMISIONI DIFFUSE	--	5,5 m	0,7 m
E8	SILO MANGIME	EMISSIONE NON SIGNIFICATIVA	0,5	DISC	AMB	POLVERI EMISIONI DIFFUSE	--	6,0 m	0,7 m
E9	SILO MANGIME	EMISSIONE NON SIGNIFICATIVA	0,5	DISC	AMB	POLVERI EMISIONI DIFFUSE	--	6,0 m	0,7 m
E10	SILO	EMISSIONE	0,5	DISC	AMB	POLVERI	--	6,0 m	0,7 m

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 462 DEL 17/02/2021

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

	MANGIME	ONE NON SIGNIFI CATIVA				EMISISONI DIFFUSE			
E11	SILO MANGIME	EMISSI ONE NON SIGNIFI CATIVA	0,5	DISC	AMB	POLVERI EMISISONI DIFFUSE	--	6,0 m	0,7 m
E12	SILO MANGIME	EMISSI ONE NON SIGNIFI CATIVA	0,5	DISC	AMB	POLVERI EMISISONI DIFFUSE	--	6,0 m	0,7 m
E13	SILO MANGIME	EMISSI ONE NON SIGNIFI CATIVA	0,5	DISC	AMB	POLVERI EMISISONI DIFFUSE	--	6,0 m	0,7 m
E14	CALDAINA METANO	EMISSI ONE NON SIGNIFI CATIVA	--	DISC	AMB	--	--	--	--
E15	CALDAIA GASOLIO	PUNTO DI EMISIONE DISMESSO							
E16	GRUPPO ELETTOGENO	NON SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE ALL. IV – PARTE I, LETTERA HH) D.LGS. 152/06 ss.mm.ii.							
E 17/30	N. 13 CALDAIE A CONDENSAZIO NE - 25000 cal. (378Wcirca tot.)	PUNTO DI EMISSIONE NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA							

Autocontrolli periodici: rilevamento ogni anno delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti in TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento". I punti di emissione riconducibili ai silos mangimi sono esentati dal rilevamento delle emissioni essendo queste ritenute trascurabili.

Prescrizioni aggiuntive:

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nella TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento" rappresentano il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
3. L'esercizio, la manutenzione e la pulizia degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento".
4. Tutte le fasi derivanti dalle operazioni di pulizia e di manutenzione degli impianti devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse. La gestione degli impianti deve avvenire evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
5. In relazione alle emissioni diffuse, provenienti potenzialmente dalle operazioni di fresatura dei ricoveri, dal carico della pollina e dalla movimentazione della lettiera, dal passaggio dei veicoli in

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

carico/scarico in stabilimento e dalle operazioni di rifornimento dei mangimi, si prescrive al gestore dell'impianto di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei alla riduzione della formazione di polveri ed odori, in funzione di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

6. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, in particolare nella fasi di rimozione della pollina a fine ciclo.

7. Il gestore deve effettuare gli autocontrolli periodici necessari alla verifica di tutti i parametri contenuti in TABELLA A "valori limite emissioni in atmosfera allevamento", dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed al Sindaco del Comune di Cellarengo, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia di Asti, ad ARPA ed al Sindaco del Comune di Cellarengo.

8. Nel caso in cui, durante la gestione dell'impianto, si verificano fenomeni rilevanti di odori molesti, la Provincia di Asti si riserva la possibilità di prescrivere la realizzazione di un sistema di convogliamento ed abbattimento delle arie derivanti dalla fase di stabulazione.

8. EMISSIONI IN ACQUA

Si conferma l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 1/R/2006, della L.R. 48/1993, del D.Lgs 152/1999 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si prende atto della nota prot. 4.511 del 12.10.2020 dell'Acquedotto della Piana in merito alla non presenza di scarichi produttivi recapitanti in pubblica fognatura e del regolare allacciamento alla rete fognaria dell'immobile uso civile.

9. PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

I rifiuti prodotti nel corso dell'attività aziendale devono essere gestiti secondo la modalità del "deposito temporaneo" disciplinata dall'art. 183, comma 1. lett. pp) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. I rifiuti, in particolare quelli a rischio infettivo, devono essere manipolati e stoccati adottando idonei accorgimenti gestionali rispetto alla natura ed alle caratteristiche del rifiuto e nel rispetto delle norme tecniche, anche speciali, applicabili.

10 . PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. N. 1265/1934

Il Sindaco del Comune di Cellarengo non ha disposto prescrizioni.

11. EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali interessate, deve essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est di Asti ed al Sindaco del Comune di Cellarengo oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA ed al Sindaco del Comune di Cellarengo e devono essere adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento.

12. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Si prende atto del PMC prodotto dalla ditta (**ALLEGATO A2**). Il suddetto PMC dovrà altresì essere aggiornato secondo quanto di seguito indicato:

- tutte le tabelle devono includere una colonna che indichi se i dati relativi alle singole grandezze debbano essere inclusi o meno nel report annuale, secondo quanto indicato nel modello Arpa (pagg. 2-3);

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- nella Tabella 1.1 "Consumo materie prime e prodotti" deve essere incluso un record relativo alle materie prime ausiliarie ("Ausiliari"), riferito al "quantitativo di disinfettanti utilizzato", con UM = kg, Frequenza autocontrollo = Annuale e Fonte dato = Registro; nella tabella dovranno inoltre essere computati eventuali prodotti fitosanitari;
- nella Tabella 1.2 "Animali allevati", alle voci "Capi in entrata", "Capi venduti" e "Capi deceduti", i dati dovranno essere espressi sia in Unità/anno che in kg/anno; manca infine il record relativo a "Durata ciclo e vuoti sanitari" (UM=giorni, Frequenza autocontrollo =Fine ciclo, Fonte dato come le altre voci di Tabella 1.2);
- in Tabella 1.3 dovrà essere considerato anche il consumo di acqua da pozzo secondo modello Arpa;
- nella Tabella 1.5 "Consumo Combustibili", dovrà essere inserita la voce relativa al Gasolio; dovrà inoltre essere specificato l'utilizzo effettuato del gasolio consumato (es. autotrazione);
- manca una specifica tabella riferita al monitoraggio annuale delle emissioni di tipo "diffuso" che, come da indicazioni contenute nel par. 1.6 del modello Arpa (pag. 8), dovrà comprendere il monitoraggio annuale di NH₃ in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento) e il monitoraggio annuale delle polveri provenienti da stabulazione. I monitoraggi di NH₃ e di polveri da stabulazione dovranno avvenire secondo le modalità operative sotto descritte e argomentate;
- si richiama quanto espresso al paragrafo 1.8 – Rifiuti del modello Arpa, quale integrazione alla proposta effettuata dalla Parte;
- nella Tabella 2.1 "Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo", alla voce "Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC", si propone quale ulteriore elemento di controllo e verifica di comprendere anche la "Dimostrazione tragitti effettuati", con Fonte del dato = "Scheda giornaliera"; tale scheda sarà da redigersi secondo quanto specificato a pag. 13 del modello Arpa;
- sempre nella Tabella 2.1 "Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo", alla voce "Tecnica di distribuzione ed Interramento sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento", si ritiene utile includere quanto richiesto nel modello Arpa in merito alla "Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interramento", alla presenza di "report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)" e di "rendicontazione dell'incidenza delle operazioni di distribuzione su prati (senza interramento) rispetto alla totalità degli spandimenti.";
- nella Tabella 2.2, il controllo della funzionalità dei sistemi e degli abbeveratoi e il controllo visivo della pulizia piazzali andranno effettuati con cadenza settimanale e non mensile;
- per quanto concerne gli indicatori di performance ambientale si rimanda a quanto già indicato nei precedenti contributi;
- in conformità alla Parte Seconda, Titolo III-bis, si conferma il monitoraggio del pozzo presente in azienda considerando la frequenza quinquennale prevista dalla normativa, secondo protocollo analitico riportato in allegato A all'AIA vigente.

Circa il monitoraggio di NH₃, esso dovrà avere cadenza annuale, quantificando sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, stoccaggio, spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH₃ per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc).

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH₃, da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), si ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi con cadenza annuale nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, si ritiene indicato allo scopo

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

l'impiego di adsorbitori passivi. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati uno per ogni lato di ciascun capannone di stabulazione, in corrispondenza delle finestre/aperture maggiormente significative, le quali dovranno risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione.

Ai fini del monitoraggio della componente di NH₃ collegata alla fase di stoccaggio, dovranno inoltre essere posizionati da due a quattro ulteriori adsorbitori passivi, in prossimità del cumulo di stoccaggio, nelle più gravose condizioni di esercizio. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, si ritiene idoneo il metodo gravimetrico, da effettuarsi secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017, come da indicazioni del Coordinamento Emissioni di Arpa Piemonte per i campionamenti di polveri. Le misurazioni dovranno avvenire in ambiente esterno e nelle più gravose condizioni di esercizio, posizionando le strumentazioni negli stessi punti sopra indicati per il monitoraggio dell'NH₃, e dovranno avere a loro volta cadenza annuale. Anche per i monitoraggi annuali di polveri, vale quanto già espresso in merito ai dati meteorologici.

Alla luce degli esiti dei monitoraggi di cui sopra (NH₃ e CH₄), sarà valutata la possibilità di una diversa periodizzazione dei controlli.

Con cadenza annuale (entro il 31/03 dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce), deve essere inviata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est di Asti ed al Sindaco del Comune di Cellarengo una relazione generale sul monitoraggio effettuato.

13. ULTERIORI PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Si richiamano integralmente le disposizioni relative alla normativa antincendio.

In particolare si riporta quanto rilevabile dal contributo istruttorio del Comando Prov.le VV.F. di Asti che ha evidenziato che *"si comunica che dall'esame della documentazione presente agli atti del Comando risulta, per l'attività in oggetto, il rilascio di parere di conformità antincendio con esito favorevole (nota prot. 1305 del 10.02.2010) per la realizzazione di cinque centrali termiche classificate come attività soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco n.74 dell'Allegato I al DPR 151/2011 e per le quali non risulta essere stata presentata la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista dall'art. 4 del DPR 151/2011.*

L'esercizio di attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco in assenza di regolare titolo autorizzativo costituisce violazione sanzionabile penalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 139/2006."

"A tal proposito, si invita la ditta in oggetto a voler fornire, in tempi utili, chiarimenti in merito alla presenza di attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 per l'avvio dei procedimenti previsti agli artt. 3 e/o 4 dello stesso".

Il proponente dovrà – **entro 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione** - dare evidenza degli atti svolti al fine di definire il procedimento di cui alla citata nota del Comando prov.le VV.F.

Per tutto quanto non previsto dal presente allegato si rimanda:

1. al puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, antincendio e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
2. a quanto previsto, ove applicabile, nel provvedimento AIA dd. n. 1621 del 23.04.2013.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

CATEGORIA IPPC: 6.6

Allevamenti intensivi di pollame o di suini

All. VIII del Titolo III bis alla parte Seconda D.Lgs. 152/06 e smi

DITTA F.LLI GONELLA

BORGO MENABO', 32 CELLARENGO (AT)

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

1. COMPONENTI AMBIENTALI**1.1 Consumo materie prime e prodotti**

Denominazione Codice (CAS, ...)	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Alimenti	silos	alimentazione	t/anno	alla ricezione	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	concentrazione di azoto e fosfati	Sostanza secca Proteina grezza Fosforo	%/annua		Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi.

1.2 Animali allevati

Processo	Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
N. di capi * suddivisi per categoria * che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato	Capi in entrata	Unità	unità/anno	All'acquisto	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	Capi venduti	Unità	unità/anno	Alla partenza	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	Capi mediamente presenti	Unità	unità/anno	Annuale	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
	Numero cicli	Unità	unità/anno	Annuale	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione
Capi deceduti	Capi o peso	Unità		Alla morte	Contabilità aziendale/registo a scelta del gestore/autocertificazione

1.3 Consumo risorse idriche

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato
Acquedotto	Stabulazione, alimentazione	m ³ /a	Annuale	Contatore

1.4 Consumo di energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza controlli	Fonte del dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a	Annuale	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a	Annuale	Contatore
Energia consumata per l'allevamento	Energia termica	MWh/a	Annuale	Contatore

1.5 Consumo combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Metano	m ³ /a	Annuale	Contatore
GPL	l/a	Annuale	Fatture acquisto

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO**2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo**

Fase/attività	Criticità	Parametro di esercizio	UM	frequenza autocontrollo	Fonte dato
N e P escreti	Gestione pollina	Sostanza secca Solidi totali N tot P tot Metalli pesanti (Rame e Zinco)	%	Annuale	RDP
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Contenimento emissioni diffuse nell'ambito della gestione pollina	Quantitativo	m ³ o T	Entro 30 gg dall'operazione di spandimento	Registro fertilizzazioni ai sensi del DPGR 10/R del 29/10/17
Tecnica di distribuzione ed interrimento sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento				Annuale	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Effluenti ceduti a terzi	Gestione pollina	Quantitativo	m ³ o T		Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario
--------------------------	------------------	--------------	--------------------	--	---

Per compilare questa tabella è necessario che il Gestore individui i parametri critici dal punto di vista ambientale, per ogni unità tipica nelle diverse fasi del processo (produttivo e/o di trattamento) se diversi da quelli già indicati.

2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/Modalità di registrazione
Sistemi di asportazione deiezioni	Controllo della funzionalità	Mensile	Registro
Abbeveratoi	Controllo della funzionalità	Mensile	Registro
Pulizia piazzali	Controllo visivo	Mensile	Registro

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Descrizione	UM	Modalità di misura	Frequenza autocontrollo
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevati *	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia (termica /elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH ₃ per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH ₃ /capo medio/anno	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di N escreto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo/medio/anno	Calcolo	Annuale
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di P escreto rispetto al numero di capi medi allevati	kg/capo/medio/anno	Calcolo	Annuale



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 474 del 17/02/2021

DETERMINA N.RO 462 DEL 17/02/2021

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC AZIENDA AGRICOLA F.LLI GONELLA S.S. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN COMUNE DI CELLARENGO (AT), BORGO MENABÒ 32, P. IVA 00607810058.
RIESAME AIA.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 17/02/2021 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 17/02/2021

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE